



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 117 del 22/03/2022 – 10/05/2022 Udienza pubblica del 22/03/2022
Massima 1:	<p>Titolo Energia – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Provincia autonoma di Trento – Assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico – Valutazione delle offerte – Previsione che le amministrazioni interessate siano coinvolte ai fini del rilascio del provvedimento unico di concessione dopo l'intervenuta aggiudicazione provvisoria – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera e) della Costituzione, l'art. 8, comma 14, della legge della Provincia autonoma di Trento 21 ottobre 2020, n. 9, recante «Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), la legge provinciale sull'energia 2012, la legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e la legge provinciale sull'agricoltura 2003», e l'art. 16, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 2020, nella parte in cui introduce l'art. 1-bis 1.8, commi 3 e 4, dopo l'art. 1-bis 1.7 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.</p> <p>Nella procedura disegnata dalla legge provinciale, la fase della selezione delle offerte non vede la partecipazione di tutte le amministrazioni, anche non provinciali, interessate, e ciò in contrasto con la logica del procedimento unico, previsto dall'art. 12, comma 1-ter, lettera m), del decreto legislativo n. 79 del 1999, (invocato quale norma interposta), riconducibile ai «principi fondamentali dell'ordinamento statale», che si pongono come limiti (art. 13 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige) anche alla legislazione primaria delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome.</p> <p>Il procedimento unico, che deve ricomprendere anche la fase della selezione delle offerte, è necessario affinché gli interessi rappresentati dalle amministrazioni (locali e statali) vengano in rilievo già in fase di selezione delle offerte, così che le valutazioni finali possano giovare anche di considerazioni comparative, e possa essere ampio il controllo pubblico ed istituzionale in materie segnate da interessi relevantissimi, come quella in esame delle grandi derivazioni idroelettriche,</p>



	<p>strategica sul piano nazionale ed internazionale.</p> <p>La disciplina provinciale impugnata, si discosta da tutto ciò poiché disegna una serie di passaggi procedurali con esso non compatibili: le amministrazioni non provinciali, preposte alla tutela degli interessi di primaria rilevanza costituzionale (ambiente, paesaggio, territorio, sicurezza), restano infatti escluse dalla possibilità di apprezzare e comparare proposte alternative a quella prescelta dalla Provincia stessa, potendo soltanto indicare ragioni di dissenso rispetto all'unico progetto portato alla loro attenzione.</p> <p>La rilevata illegittimità costituzionale della normativa provinciale non determina, però, alcun vuoto normativo, potendo trovare immediata applicazione, in sostituzione delle disposizioni cadute, sia la stessa disciplina statale richiamata a parametro interposto, recata dall'art. 12, comma 1-ter, lettera m), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel testo modificato dall'art. 11-quater del d.l. n. 135 del 2018, come convertito (per analogia soluzione si veda la sentenza n. 114 del 2011; si vedano, anche, le sentenze n. 166 del 2019 e n. 263 del 2016), sia, ove necessario, la pertinente normativa statale in tema di garanzia partecipativa delle amministrazioni interessate.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 8, comma 14, della legge della Provincia autonoma di Trento 21 ottobre 2020, n. 9.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; Art. 13, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 12, comma 1-ter, lettera m), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato.</p>
<p>Massima 2:</p>	<p>Titolo Energia – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Provincia autonoma di Trento – Assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico – Disciplina avvinta da una stretta ed esclusiva dipendenza da quella dichiarata costituzionalmente illegittima – Illegittimità costituzionale consequenziale</p> <p>Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 16, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 21 ottobre 2020, n. 9, nella parte in cui introduce l'art. 1-bis 1.8, commi 5, 6, 7, 8 e 9, dopo l'art. 1-bis 1.7, della legge della Provincia autonoma di Trento 6 marzo 1998, n. 4.</p> <p>La dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 2020, nella parte in cui introduce l'art. 1-bis 1.8, commi 3 e 4, dopo l'art. 1-bis 1.7 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, deve consequenzialmente estendersi anche ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 1-bis 1.8, disposizioni, queste, non censurate, ma avvinte da una stretta ed esclusiva dipendenza funzionale con quelle espressamente impuginate (<i>ex multis</i> sentenze n. 68 del 2022, n. 77 del 2021, n. 245 e 36 del 2017) poiché anch'esse in contrasto con il principio del procedimento unico, inteso quale “norma fondamentale di</p>



	riforma” nella materia delle grandi derivazioni idroelettriche.
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 16, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 21 ottobre 2020, n. 9.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.</p>
Massima 3:	<p>Titolo Energia – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Provincia autonoma di Trento – Assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico – Possibili requisiti opzionali a carico dell'operatore economico aggiudicatario – Lamentata violazione del principio, anche europeo, della libertà di concorrenza – Inammissibilità della questione.</p> <p>Testo E' dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Provincia autonoma di Trento 21 ottobre 2020, n. 9, promossa in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 10, paragrafo 2, lettera c), e 15, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Il ricorrente si limita a censurare una serie di disposizioni, giustificandone l'impugnazione sul solo assunto che sarebbero troppe e troppo tecniche per escludere una loro funzione ostruzionistica: con una motivazione, dunque, apodittica ed arbitraria, non idonea a illustrare in modo effettivo e puntuale le ragioni di contrasto tra le singole norme ed i parametri costituzionali di riferimento. La giurisprudenza della Corte afferma costantemente che, nei giudizi proposti in via principale, l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione si pone in termini particolarmente rigorosi, avendo il ricorrente l'onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con una argomentazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa (ex multis, sentenza n. 86 del 2022). Solo con la memoria depositata in vista dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha preso in specifica considerazione i singoli requisiti opzionali, illustrando partitamente le ragioni del ritenuto difetto di necessità e proporzionalità, ma, sempre secondo costante giurisprudenza della Corte, le lacune motivazionali del ricorso non possono essere colmate dalla memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza (ex plurimis, tra le più recenti, sentenze n. 56 del 2020, n. 114 del 2017 e n. 202 del 2016). La questione è, dunque, inammissibile.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 10, della legge della Provincia autonoma di Trento 21 ottobre 2020, n. 9.</p>



	<p>Parametri costituzionali Art. 117, primo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Artt. 10, paragrafo 2, lettera c), e 15, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.</p>
<p>Massima 4:</p>	<p>Titolo Energia – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Provincia autonoma di Trento – Assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico – Procedimento per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico – Bando di gara – Previsione che entro 180 giorni dall'aggiudicazione il concessionario si doti di una sede operativa nel territorio provinciale avente in dotazione risorse umane e strumentali idonee in relazione alle caratteristiche della concessione oggetto della procedura di gara – Lamentata violazione del principio, anche europeo, della libertà di concorrenza – Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 9, della legge della Provincia autonoma di Trento 21 ottobre 2020, n. 9, nella parte in cui introduce la lettera s) del comma 2 dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale Trento n. 4 del 1998, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e all'art. 14, paragrafo unico, numero 3), della direttiva 2006/123/CE. La norma provinciale impugnata prevede che «entro 180 giorni dall'aggiudicazione il concessionario si doti di una sede operativa nel territorio provinciale avente in dotazione risorse umane e strumentali idonee in relazione alle caratteristiche della concessione oggetto della procedura di gara». La richiesta di dotarsi di una sede operativa non riguarda tutti gli aspiranti alla concessione, ma è riferita unicamente all'aggiudicatario della concessione. Da questo punto di vista, la disciplina impugnata appare coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea la quale, con diverse sentenze (Cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, terza sezione, sentenza 22 dicembre 2010, in causa C-338/09, nello stesso senso, seconda sezione, sentenza 27 febbraio 2019, in causa C-563/17) distingue con chiarezza le previsioni che impongono all'operatore di disporre una sede sul territorio dello Stato “prima” che gli sia affidata la concessione (nel qual caso si è in presenza di una disciplina dissuasiva in contrasto con la libertà di stabilimento), e quelle che, come nel caso in specie, che applicano tale obbligo “dopo” la concessione e prima che l'imprenditore avvii l'esercizio dell'attività. La richiesta all'operatore di approntare una sede operativa in prossimità con l'impianto da gestire (od anche in coincidenza con esso) è misura necessaria per la tutela di evidenti esigenze di sicurezza pubblica, idonea a raggiungere il fine perseguito ed infine proporzionata, tanto in termini di bilanciamento tra vantaggi e costi per l'imprenditore, quanto in riferimento al rapporto obiettivi assicurati e possibili effetti sulla concorrenza.</p>



NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 8, comma 9, della legge della Provincia autonoma di Trento 21 ottobre 2020, n. 9.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 117, primo comma, della Costituzione; Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130; Art. 14, paragrafo unico, numero 3), della direttiva 2006/123/CE.</p>
--------------	--

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Bologna

